

Alisei S.r.l., in collaborazione con la Borghini e Cossa S.r.L. e UGF Assicurazioni S.p.A Divisione Navale ha predisposto per i propri clienti un pacchetto assicurativo innovativo e conveniente. Le polizze sono Inclusive ed i clienti usufruiranno delle prestazioni assicurate a partire dalla data di CONFERMA della PRENOTAZIONE dei servizi acquistati da Alisei S.r.l

Alla Garanzia FACOLTATIVA ANNULLAMENTO SKIPPER si potrà aderire a richiesta esclusivamente entro 7 giorni lavorativi dalla data di CONFERMA della PRENOTAZIONE dei servizi acquistati da Alisei S.r.l.

• **POLIZZA “NAVALE SOS” inclusa nella quota di iscrizione PER TUTTI I PASSEGGERI (all. 1).**

Compresa nella quota di iscrizione, la polizza assistenza sanitaria NAVALE S.O.S. assicura l’assistenza sanitaria al viaggiatore, il rimborso delle spese mediche sostenute in viaggio e i danni al bagaglio.

L’assicurazione non sarà operativa nel caso in cui la quota di iscrizione non venisse pagata.



• **POLIZZA INCLUSIVA “ANNULLAMENTO VIAGGIO e garanzie accessorie SKIPPER AND CHARTER”**

PER I PASSEGGERI CHE ACQUISTANO UN NOLEGGIO, UN IMBARCO SINGOLO E NAVIGAZIONE IN FLOTTIGLIA (all. 2).

Inclusiva a pagamento, la polizza prevede le seguenti garanzie:

A) annullamento viaggio individuale in forma estesa

C) rimborso della quota di viaggio non usufruita in caso di interruzione del viaggio

D) indennità per eventuale ritardo nella consegna dell’imbarcazione in conseguenza di guasto o cattivo tempo

G) responsabilità civile del passeggero

PREMIO: Il premio lordo da versare al momento dell’iscrizione ammonta al **2,6%** del costo del servizio o del viaggio. Le garanzie sono quelle sotto esposte riportate nelle sezioni A, C, D, G

• **POLIZZA INCLUSIVA “ANNULLAMENTO VIAGGIO e garanzie accessorie SKIPPER AND CHARTER”**

PER I PASSEGGERI CHE ACQUISTANO UNA LOCAZIONE (all. 2).

Facoltativa a pagamento la polizza prevede le seguenti garanzie:

A) annullamento viaggio individuale in forma estesa

C) rimborso della quota di viaggio non usufruita in caso di interruzione del viaggio

D) indennità per eventuale ritardo nella consegna dell’imbarcazione in conseguenza di guasto o cattivo tempo

E) skipper sostitutivo durante la crociera

F) responsabilità civile dello skipper non professionista verso i trasportati

G) responsabilità civile del passeggero

PREMIO: Il premio lordo da versare al momento dell’iscrizione ammonta al **2,8%** del costo della locazione o del viaggio. Le garanzie sono quelle sotto esposte riportate nelle sezioni A, C, D, E, F, G

• **POLIZZA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO SKIPPER (solo per locazioni) (all. 2).**

La polizza Facoltativa per le LOCAZIONI può essere integrate dalla garanzia facoltativa B “ANNULLAMENTO SKIPPER”

B) Nel caso in cui lo skipper sia impossibilitato a partecipare alla crociera, è previsto il rimborso della quota di locazione / viaggio a tutto l’equipaggio se composto da un massimo di 5 persone compreso lo skipper o, in alternativa, l’indennizzo del costo di uno skipper sostitutivo.

PREMIO: Il premio lordo da versare al momento dell’iscrizione ammonta al **6,0% (3.2%+2,8%)** del costo della locazione o del viaggio ed è comprensivo della polizza inclusiva Skipper and Charter per Locazioni. Le garanzie sono quelle sottoesposte riportate nelle sezioni **A, B, C, D, E, F, G**

**DI SEGUITO ESPONIAMO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
E LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**

UN ESTRATTO VERRA' CONSEGNATO AI CLIENTI.

Allegato 1

POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA "NAVALE S.O.S."

POLIZZA "NAVALE SOS" inclusa nella quota di iscrizione PER TUTTI I PASSEGGERI

La polizza dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chiamando il numero telefonico 02/24128377 della centrale operativa di IMA ASSISTANCE S.p.A.

ASSISTENZA SANITARIA

- consulenza medica e segnalazione di uno specialista;
- invio di medicinali urgenti;
- rientro sanitario del viaggiatore;
- rientro del viaggiatore convalescente;
- rientro dei familiari;
- rientro anticipato del viaggiatore;
- rientro della salma senza limite;
- viaggio di un familiare;
- interprete a disposizione all'estero;
- assistenza legale;

SPESE MEDICHE

- pagamento diretto o rimborso delle spese mediche sostenute fino a **€ 6.000,00** per viaggi all'estero e fino a **€ 600,00** per viaggi in Italia con applicazione di uno **scoperto del 10 %**, con il minimo di € 40,00

BAGAGLIO

- **FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO** e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore del bagaglio fino a **€ 750** con franchigia di € 40;
- Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a **€ 150** con franchigia di € 40.

Le condizioni relative alle garanzie, le modalità da seguire in caso di sinistro, le somme assicurate, le limitazioni e le franchigie sono riportate in dettaglio sul libretto o sul file che riporta le Condizioni Generali di Assicurazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti prima della loro partenza.

Allegato 2

POLIZZA "SKIPPER and CHARTER"

INCLUSIVA

**PER I PASSEGGERI CHE ACQUISTANO:
NOLEGGIO- IMBARCCHI SINGOLI - NAVIGAZIONE IN FLOTTIGLIA
Le garanzie OPERANTI sono le seguenti A C D G**

**PER I PASSEGGERI CHE ACQUISTANO
LOCAZIONI
Le garanzie OPERANTI sono le seguenti A C D E F G**

FACOLTATIVE

**PER ANNULLAMENTO DELLO SKIPPER SU LOCAZIONI
Le garanzie OPERANTI sono le seguenti A B C D E F G**

Quando la polizza è INCLUSIVA, i clienti usufruiranno delle prestazioni assicurate a partire dalla data di CONFERMA della PRENOTAZIONE dei servizi acquistati da Alisei S.r.l

Alla polizza FACOLTATIVA, si potrà aderire a richiesta esclusivamente entro 7 giorni lavorativi dalla data di CONFERMA della PRENOTAZIONE dei servizi acquistati da Alisei S.r.l e sarà operativa a partire dalla data di sottoscrizione.

PRESTAZIONI E GARANZIE

A) ANNULLAMENTO VIAGGIO/NOLEGGIO /LOCAZIONE

Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine "familiari" si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, cognati, suoceri, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al terzo grado.

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre le penali di recesso, relative a servizi turistici o "pacchetti turistici" venduti dalla contraente, entro la percentuale massima prevista dalle condizioni generali dei relativi contratti. Sono comprese le penali relative ad altri servizi es.voli-alloggi facenti parte del viaggio e acquistati da altri enti a condizione che la somma assicurata e il premio di polizza comprenderanno anche detti servizi.

La garanzia vale fino ad un massimo di € 8.000,00 per persona e di € 30.000,00 per singolo evento. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al viaggio/servizi o di adesione alla polizza e dura fino al momento in cui il viaggiatore inizia a utilizzare il primo dei servizi assicurati. La garanzia è operante esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a usufruire dei servizi per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento dell'iscrizione:

- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
- decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato purché anch'egli assicurato, dei familiari dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch'egli assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
- qualsiasi evento impreveduto, non conosciuto al momento della sottoscrizione ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

Qualora l'assicurato sia contemporaneamente iscritto con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia s'intende operante oltre che per l'assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data d'iscrizione. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data d'iscrizione.

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto e di una franchigia per persona da calcolarsi sul danno rimborsabile come segue:

Se l'evento si verifica fino a 30 gg. Prima della partenza

- Per morte e ricovero ospedaliero non si applica nessuno scoperto e nessuna franchigia
- Per tutti gli altri casi si applica uno scoperto del 15% dell'importo liquidabile con una franchigia fissa di € 100,00

Se l'evento si verifica dal 29° giorno prima della partenza al giorno della partenza

- Per morte e ricovero ospedaliero si applica uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile con una franchigia fissa di € 50,00

-Per tutti gli altri casi si applica uno scoperto del 25% dell'importo liquidabile con una franchigia fissa di € 100,00
Si precisa che non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital.

COMPORAMENTI IN CASO DI SINISTRO

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator / alla società di charter nautico / ad altri enti erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail, In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, l'assicurato dovrà effettuare la denuncia, direttamente, a UGF Assicurazioni S.p.A. Divisione NAVALE a mezzo Fax 051/ 7096551. Come data d'invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, copia della tessera assicurativa o nome del Tour Operator / Società di charter nautico e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
- Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornita per iscritto a **UGF Assicurazioni S.p.A. Divisione NAVALE Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI):** estratto conto d'iscrizione, fattura o dichiarazione sostitutiva della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator o dalla Società di charter nautico, la certificazione medica in originale. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Per ottenere i moduli per l'apertura del sinistro o per avere conferma dell'avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.

B) ANNULLAMENTO SKIPPER Adesione a richiesta solo in caso di Locazione con Skipper NON professionisti.

Alla polizza/convenzione devono aderire tutti i partecipanti per l'intero importo della locazione entro 7 giorni lavorativi dalla data di conferma della stessa. L'assicurazione avrà decorrenza dalla data di adesione.

PER LOCAZIONI FINO A 5 PERSONE

1. Se l'annullamento riguarda uno qualsiasi dei partecipanti (skipper compreso), la garanzia s'intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per tutti i partecipanti alla locazione indipendentemente dal loro rapporto familiare o di compagni di viaggio.
2. Quando l'annullamento riguardi lo skipper, i suoi familiari o uno solo dei suoi compagni di viaggio, i partecipanti possono scegliere, in alternativa a quanto previsto al punto sub 1), che la garanzia operi per lo skipper, per i suoi familiari o per uno solo dei compagni di viaggio e che la Navale Assicurazioni S.p.A. indennizzi anche il costo di uno skipper sostitutivo fino al massimo di € 250,00 al giorno e di € 2.500,00 per evento.

PER LOCAZIONI OLTRE 5 PERSONE

1. Quando l'annullamento riguardi uno qualsiasi dei partecipanti (skipper escluso), la garanzia s'intende operante come esposto nell'oggetto della garanzia. della sezione A) Annullamento viaggio.
2. Quando l'annullamento riguardi lo skipper, i suoi familiari o uno solo dei suoi compagni di viaggio, la garanzia opera per lo skipper, per i suoi familiari o per uno solo dei compagni di viaggio e la Navale Assicurazioni S.p.A. indennizza anche il costo di uno skipper sostitutivo fino al massimo di € 250,00 al giorno e € 2.500,00 per evento.

La liquidazione dell'indennizzo del costo dello skipper sostitutivo è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa. Per tutto quanto non esplicitamente normato dalla presente sezione B) Annullamento Skipper valgono le condizioni della sezione A) Annullamento Viaggio.

C) INTERRUZIONE VIAGGIO/NOLEGGIO/LOCAZIONE

Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine "familiari" s'individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, cognati, suoceri, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al terzo grado.

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo compagno di viaggio anch'essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti motivi:

1. rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite attivazione della **NAVALE SOS come da separata tessera a vostre mani**;
2. ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 24 ore) del viaggio;
3. rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore;
4. rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non partecipante al viaggio.

La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia ad utilizzare il primo dei servizi intermediati o venduti dalla Contraente.

La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà superare € 3.000,00 per evento. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona. La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data d'iscrizione.

COMPORAMENTI IN CASO DI SINISTRO

– Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, **l'Assicurato dovrà** preventivamente contattare la centrale operativa di **IMA ASSISTANCE al numero 02/24128377 comunicando il numero di tessera della Navale SOS a mani del viaggiatore**. IMA ASSISTANCE predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite **dalla tessera NAVALE SOS**. Successivamente dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551 UGF Assicurazioni S.p.A. **Divisione NAVALE** -- Via dell'Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato Milanese (MI) allegando l'estratto conto del viaggio.

Per le altre garanzie dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero **051/7096551** UGF Assicurazioni S.p.A. **Divisione NAVALE** Via dell'Unione Europea 3/B, 20097, San Donato Milanese (MI). allegando la certificazione medica, l'estratto conto del viaggio e altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio / noleggio / locazione.

Per ottenere i moduli per l'apertura del sinistro o per avere conferma dell'avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.

D) RITARDO NELLA CONSEGNA DELL'IMBARCAZIONE

Qualora l'imbarcazione prenotata non fosse disponibile entro le ore 24,00 del giorno stabilito nel contratto in conseguenza a guasto o ritardo per cattivo tempo intervenuto nei 3 giorni precedenti la consegna, ad ogni viaggiatore verrà corrisposta una indennità di € 75,00 per ogni giornata, o frazione di giornata, di mancata disponibilità, successiva alle suddette ore 24,00. Tale indennità verrà corrisposta per un massimo di 3 giornate.

E) SKIPPER SOSTITUTIVO DURANTE LA CROCIERA Operativa solo in caso di Locazione per skipper non professionisti

Se durante lo svolgimento della crociera, lo skipper subisce un infortunio e/o una malattia entrambi di gravità tale che non gli consentano di condurre l'imbarcazione o venga costretto a rientrare anticipatamente a seguito di decesso o ricovero ospedaliero di un familiare (entro il terzo grado), la Navale Assicurazioni S.p.A. indennizza il costo di uno skipper sostitutivo che consenta di proseguire la crociera.

Il rimborso sarà riconosciuto fino al massimo di € 250,00 al giorno e di € 2.500,00 per evento e verrà effettuato dietro presentazione dei giustificativi di spesa.

F) RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SKIPPER VERSO I TRASPORTATI Operativa solo in caso di Locazione e per Skipper NON professionisti

UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** presta l'assicurazione per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge verso i trasportati derivante al viaggiatore nella sua qualità di skipper d'imbarcazioni da diporto durante la partecipazione a crociere su barche prese in locazione o comunque non di sua proprietà.

La presente garanzia è prestata entro un limite di € 250.000,00 per sinistro solo per i danni alle persone trasportate, diverse dai familiari fino al secondo grado, per quanto non coperto dalla polizza Responsabilità Civile dell'imbarcazione, che lo skipper s'impegna a fornire a UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**. in caso di sinistro.

G) RESPONSABILITA' CIVILE DEL PASSEGGERO

UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, terrà indenne il viaggiatore, entro un limite per evento di € 50.000,00 delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio, con esclusione di reclami promossi in USA e Canada. La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede civile verrà condotta da UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, a nome del viaggiatore fino a quanto ne ha interesse, sopportando i costi legali o peritali dalla stessa designati.

Sono escluse le spese per professionisti nominati direttamente dal viaggiatore, nonché i danni:

- da furto o da incendio;
- da circolazione o impiego di autoveicoli a motore;
- a cose che il viaggiatore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti da interruzioni di attività;
- derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- inerenti all'attività professionale del viaggiatore;
- derivanti da competizioni sportive;
- ai familiari dell'Assicurato fino al 2° grado.

Questa garanzia è prestata a secondo rischio di eventuali altre polizze operanti in nome o per conto dell'Assicurato e, qualora inesistenti, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo di € 40,00 per evento.

In caso di reclamo di Responsabilità Civile il viaggiatore non deve fare riconoscimenti di responsabilità o transazioni con il danneggiato senza preventivo benestare di UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**. Deve invece fornire una descrizione dettagliata di come si sono svolti i fatti, indicando nomi e indirizzi dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data e il luogo di accadimento, e allegando tutti i documenti utili alla gestione del reclamo.

H) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO RIGUARDANTE LE GARANZIE D), E), F) e G).

Nel caso di sinistro l'Assicurato dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/ 7096551 UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, Via dell'Unione Europea 3/B – 20097, San Donato Milanese (MI).

GLOSSARIO NOTA INFORMATIVA E PRIVACY

DEFINIZIONI

Ai sottostanti termini il Contraente e UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Attrezzature sportive: gli articoli/attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell'Assicurato.

Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

Centrale Operativa: la Struttura Organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Cliente/Viaggiatore: persona fisica che fruisce dei servizi turistici del Contraente specificati nella Polizza.

Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Documenti di viaggio: biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri voucher per le vacanze, passaporti, carte d'identità, patenti, altri documenti personali validi per l'espatrio.

Estorsione: il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dal D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, zii e nipoti fino al terzo grado dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa o in percentuale.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di Assistenza per la quale UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo Premio sia stato regolarmente corrisposto ai termini e condizioni di Polizza.

Incoming: l'insieme dei servizi turistici offerti dall'Operatore Turistico ai Clienti/Viaggiatori stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Indennizzo: la somma dovuta da UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Italia: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/ricidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** si impegna a prestare la Garanzia e/o la Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Mondo: tutti i paesi non definiti in Italia ed Europa.

Operatore Turistico: Tour Operator, Agenzia di Viaggi, Hotel, Compagnia di Navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.

Overbooking: sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Pericolo di vita: circostanza che si verifica quando, previa valutazione da parte dei medici della Centrale Operativa, in contatto con i medici curanti dell'Assicurato, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte dell'Assicurato stesso.

Polizza: il documento, sottoscritto da UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** e dal Contraente, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Centrale Operativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto secondo quanto previsto in Polizza.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Scippo: il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l' indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

Società: UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** Via della Unione Europea 3/B - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), anche denominata semplicemente "Società".

Struttura Organizzativa: è la struttura di **IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.** Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.

Tessera Navale SOS: il documento numerato e/o altrimenti classificato che identifica UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, il Contraente e l'Assicurato, riportante la sintesi delle Prestazioni/Garanzie previste dalla Polizza.

Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

Viaggio di gruppo: il viaggio acquistato con un singolo contratto ed effettuato da un gruppo di minimo 10 (dieci) Clienti/Viaggiatori partecipanti contemporaneamente, così come risultante dai Documenti di Viaggio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Altre assicurazioni - A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro, tuttavia, è fatto obbligo all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa Assicuratrice, nel termine di 3 (tre) giorni a pena di decadenza della Polizza.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione di responsabilità - UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione di compensazioni alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Limiti di sottoscrizione - Non è consentita l'attivazione di più tessere Navale SOS o la stipulazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi incoming - Per i viaggiatori non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza dei viaggiatori.

Diritto di surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio e termine delle garanzie - Le garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando prevista, la garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

Denominazione sociale, forma giuridica dell' Impresa e Sede Legale

L'impresa assicuratrice è UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna – Italia.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione Applicabile Al Contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

UGF Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.

Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si

prescrivono in due anni dal giorno in cui si è

verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Reclami In Merito Al Contratto

Eventuali **reclami** riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società, indirizzandoli a:

UGF ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI)

Telefono 02 55604027 (da lunedì a giovedì –

ore 9,00 /12,30 e venerdì ore 9,00/12,00)

Fax 02 51815353

e-mail **reclami@ugfassicurazioni.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 – Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.ugfassicurazioni.it

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'Isvap si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali

Gentile Cliente

Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali Dati Raccogliamo

Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le Chiediamo I Dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come Trattiamo I Suoi Dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.

Quali Sono I Suoi Diritti

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato , e-mail privacy@ugfassicurazioni.it

